

STATUTO

SPRINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVATE LC VIA DELLE INDUSTRIE 5

Numero REA: LC - 320842

Codice fiscale: 03582270132

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO <u>"B"</u> AL N° <u>24190/16450</u> DI REP.RIO	 Paolo Panzeri NOTAIO
-----STATUTO-----	
-----TITOLO I-----	
-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----	
-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----	
E' costituita con sede nel comune di Civate la Società Coope- rativa denominata "SPRINT Società Cooperativa Sociale". -----	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. -----	
-----Art. 2 (Durata)-----	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es- sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----	
-----TITOLO II-----	
-----SCOPO - OGGETTO-----	
-----Art. 3 (Scopo mutualistico)-----	
La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia- le dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'im- presa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inseri- mento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della Legge 381/91; in particolare la cooperativa intende: -----	
- incentivare la logica dell'occupazione lavorativa della per-	
- 1 -	

	sona svantaggiata promuovendone l'autoaffermazione e l'auto-	
	stima; -----	
	- incentivare l'inclusione delle persone svantaggiate nelle	
	reti naturali di socializzazione offrendo loro la possibilità	
	di spendere i propri apprendimenti nella vita quotidiana; ----	
	- promuovere la consapevolezza del ciclo produzione-vendita; -	
	- sviluppare la capacità di autocontrollo emotivo e di resi-	
	stenza alla frustrazione in relazione alle diverse circostanze	
	e richieste che il contesto propone; -----	
	- favorire i rapporti di reciproca collaborazione tra associa-	
	zioni di familiari e associazioni di volontariato; -----	
	- favorire la partecipazione attiva delle famiglie alla co-	
	struzione del progetto di vita; -----	
	- individuare punti d'incontro tra professionalità e creativi-	
	tà nella realizzazione di esperienze occupazionali innovative	
	nell'ottica di un potenziamento della rete dei servizi e delle	
	connessioni al suo interno. -----	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche. -----	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	- 2 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle
comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coopera-
tivi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo
Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. -----
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-
diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in
special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so-
ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei
soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. --
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-
lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che
ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai
soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-
nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-
listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, oppure in
qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collabora-
zione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento
delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un
apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3
aprile 2001, n. 142. -----
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-
ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-
tà di trattamento nei confronti dei soci. -----
In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutua-

listici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche
nella ripartizione dei ristorni. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-
zi.-----

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-
liane.-----

-----Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come de-
finito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli inte-
ressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha
come oggetto: -----

a) la produzione, lavorazione e commercializzazione di manu-
fatti in genere direttamente prodotti o acquistati, sia per
conto proprio, che per conto terzi (ad esempio accessori e ca-
pi d'abbigliamento, gadget e articoli promozionali);-----

b) la vendita al dettaglio, all'ingrosso, in forma ambulante o
itinerante, oppure mediante la realizzazione di punti vendita
dedicati, oppure con modalità online, di manufatti in genere
direttamente prodotti o acquistati; -----

c) l'esecuzione di stampe e personalizzazioni varie (ad esem-
pio attraverso serigrafia, tampografia, stampa digitale diret-
ta, 3D, incisioni, ricami, stampa tipografica, offset, ecc.)
su qualsiasi supporto, anche per conto terzi; -----

d) la progettazione, lavorazione, applicazione e posa di mate-
riali adesivi e termoadesivi (ad esempio per la realizzazione



Paolo Panzeri
NOTAIO

di cartellonistica, car wrapping, etichette adesive e etichet-

te resinate); -----

e) l'esecuzione di attività di assemblaggio, confezionamento,

sconfezionamento, svolte anche per conto terzi; -----

f) lo svolgimento di attività sartoriale; -----

g) la lavorazione di materiali vari attraverso l'uso di centri

di lavoro a controllo numerico; -----

h) la progettazione e la realizzazione di impianti elettrici

civili e industriali; -----

i) la gestione di bar, punti ristoro, ristoranti e pizzerie; -

j) la gestione di strutture di affittacamere, case vacanza,

ostelli ed agriturismi; -----

k) la gestione di studi di immagine coordinata, la ricostru-

zione grafica di loghi, la progettazione di siti web e l'ef-

fettuazione di lavorazioni grafiche di vario tipo; -----

l) l'assistenza informatica e sistemistica;-----

m) la progettazione e la realizzazione di attività artistiche,

sociali e culturali; -----

n) la prestazione di servizi di pubblicità, di comunicazione,

di marketing, l'organizzazione eventi;-----

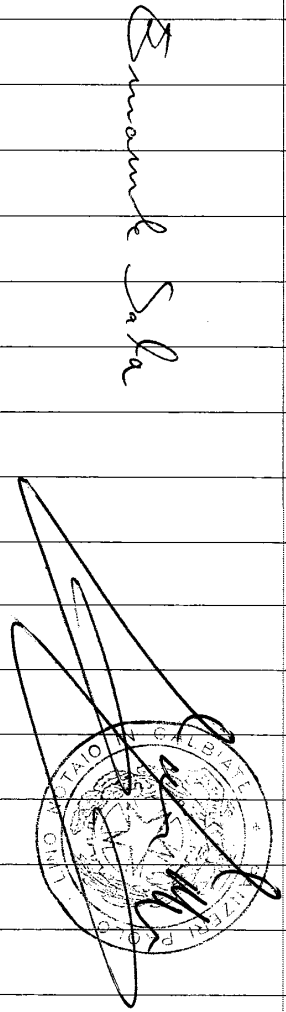
o) la lavorazione e commercializzazione di prodotti in legno,

la gestione di attività di falegnameria; la realizzazione di

reti informatiche, lo sviluppo di software, la gestione di

corsi di formazione;-----

p) la prestazione di servizi inerenti le energie rinnovabili

	(ad esempio energia solare, eolica, ecc.); -----	
	q) il commercio di prodotti del mercato equo e solidale; -----	
	r) la promozione, l'organizzazione e la gestione di iniziative	
	volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale	
	dei propri soci, dei dipendenti e dei soggetti esterni alla	
	Cooperativa; -----	
	s) lo svolgimento di attività di studio, informazione e divul-	
	gazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori	
	e realtà in cui la cooperativa opera e attività editoriali e	
	promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici,	
	anche tramite i canali multimediali; -----	
	t) la gestione di spazi polivalenti adibiti ad attività diver-	
	sificate, come attività ricreative e ludiche per favorire un	
	pieno reintegro sociale dei soggetti svantaggiati, attività	
	didattiche di formazione professionale in collaborazione con	
	altri soggetti del territorio accreditati come enti formatori,	
	attività di mensa per i soggetti inseriti nei vari laboratori	
	ed alloggi; -----	
	u) la promozione e gestione di iniziative di sensibilizzazione	
	della comunità sui temi dell'inserimento lavorativo, della so-	
	lidarietà sociale e della cooperazione. -----	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di Legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché po-	
	trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
- 6 -		



Paolo Panzeri
NOTAIO

di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. -----

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. -----

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

-----Art. 5 (Soci operatori)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'ap-



Paolo Panzeri
NOTAIO

porto delle proprie prestazioni lavorative; ad essi sono ri-	
chiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo	
svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in	
equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di	
iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -	
approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;	
2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
lidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei	
limiti previsti dalla Legge. -----	
Possono essere ammessi come soci persone fisiche con funzioni	
tecniche e amministrative nel numero strettamente necessario	
al buon funzionamento della società. -----	
Possono inoltre essere ammessi come soci cooperatori anche le	
persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia	
previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle	
cooperative sociali.-----	
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
dicate. -----	
Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
Cooperativa. -----	
-----Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----	
- 9 -	

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice
civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-
sente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-
operatori. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione
dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di
completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-
re al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-
le, nei limiti di Legge, viene fissata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione al momento dell'ammissione. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere
eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. ---

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 10 del
presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-
le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-
no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-
porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del
suddetto termine.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto: -----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. -----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. -----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. -----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. -----

13 di 47



Paolo Panzeri
NOTAIO

a.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. -----	
Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----	
a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni.-----	
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----	
g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;-----	
h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----	
i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----	
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----	

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----Art. 8 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in



Paolo Panzeri
NOTAIO

sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di

Amministrazione; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei

precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati: -----

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici

scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non

prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-

getto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo

espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-

cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-

ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,

nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; --

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-

li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato

dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni

di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-

visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-

stando le esigenze della Cooperativa stessa. -----

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei

precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati a pre-

stare la propria attività di volontariato nei modi e nei limi-

ti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. ----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

	è quello risultante dal libro soci. -----	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa. -----	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. -	
	-----Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte. -----	
	-----Art. 10 (Recesso del socio)-----	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-	
	dere il socio:-----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali; -----	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento; -----	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.-----	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	- 16 -	



Paolo Panzeri
 NOTAIO

decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione

in cooperativa. -----

Il recesso dei soci volontari è libero. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante

raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il

Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta

giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti die-

ci giorni la relativa comunicazione al socio mediante racco-

mandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il so-

cio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-

ne, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. --

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda.-----

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di

preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o

nei contratti di lavoro instaurati.-----

-----Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-

strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-

fronti del socio che: -----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli

scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato; -----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 40 (quaranta) giorni per adeguarsi; -----

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 40 (quaranta) giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; -----

e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo. -----

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dei successivi articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.-----

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. -----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione. -----

-----Art. 12 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

-----Art. 13 (Rimborso della quota)-----

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o legatari del socio defunto, hanno il diritto al rimborso esclusivamente della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile. ----

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione del socio o la morte del socio. -----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-



Paolo Panzeri
NOTAIO

venuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

	-----SOCI SOVVENTORI-----	
	-----Art. 15 (Soci sovventori)-----	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59. -----	
	-----Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-----	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili.-----	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero).-----	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto. -----	
	----Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)----	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Ammini-	
	strazione. -----	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stes-	
	so deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione. -----	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consi-	
	- 22 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

glio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito

ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della

quota, così come previsto al successivo articolo 19. -----

-----Art. 18 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-

sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina

l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale

esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei

soci cooperatori. -----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini

dell'emissione della partecipazione. -----

-----Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)-----

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a
due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci
cooperatori; -----

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-
ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul
fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in
proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito
dai soci cooperatori; -----

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un
terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora
quest'ultimo sia collegiale;-----

25 di 47

	notifica del recesso stesso. -----	
	-----TITOLO V-----	
	-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----	
	-----Art. 20 (Elementi costitutivi)-----	
	Il patrimonio della società è costituito: -----	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di Legge; -----	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale; -----	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-	
	ci deceduti;-----	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;-----	
	3) dalla riserva straordinaria;-----	
	4) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per Legge.-----	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----	
	-----Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----	
	- 25 -	

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.-----

-----Art. 22 (Bilancio d'esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. --

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla Legge; -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori; -----

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti

	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31	
	gennaio 1992, n. 59; -----	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente. -----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori. -----	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.-----	
	-----Art. 23 (Ristorni)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica. -----	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno, e comma due, lettera a), della Legge 3 aprile 2001 n.	
	142. -----	
	- 27 -	

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro: -----

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno-----
- qualifica professionale-----
- compensi erogati-----
- tempo di permanenza in cooperativa-----
- tipologia del rapporto di lavoro.-----

I ristorni destinati ai soci lavoratori potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore della quota detenuta da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Art. 24 (Organi sociali)-----

Sono organi della Cooperativa: -----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) l'Organo di controllo, se nominato. -----

-----Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)-----

	L'Assemblea:-----	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;-----	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal De-	
	creto Legislativo n. 112 del 2017;-----	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori; -----	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministra-	
	zione;-----	
	e) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo; ----	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai componenti l'Organo di controllo; -----	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci; -----	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; -----	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto; -----	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; -----	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 della Legge 142/01 e gli eventuali regola-	
	menti interni; -----	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti l'Organo di Controllo, qualora nominato; -----	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	- 29 -	

	della liquidazione; -----	
	n) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio	
	escluso ai sensi del precedente articolo 11;-----	
	o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla Legge e dal presente Statuto, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua ap-	
	provazione. -----	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti	
	punti h) e l) deve essere redatto da un Notaio.-----	
	-----Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)-----	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'As-	
	semblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riu-	
	nirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede so-	
	ciale, purché in Italia. -----	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano, almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.-----	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettroni-	
	ca, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	- 30 -	

	giorni prima dell'Assemblea. -----	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati al precedente articolo 22. -----	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 (ven-	
	ti) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'Organo di Controllo, se nominato, o da tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci. -----	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei componenti l'Organo di	
	Controllo, se nominato. -----	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato. -----	
	-----Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)-----	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto. -----	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. -----	
	- 31 -	

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 28. -----	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
	la società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.-----	
	-----Art. 28 (Voto ed intervento)-----	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte. -----	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione. -----	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. --	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-	
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico-	
	lare a condizione che:-----	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;-----	
	- 32 -	

	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa. -----	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. -----	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. -----	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'al-	
	- 33 -	

	zata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito. -----	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro si-	
	stema legalmente deliberato dall'Assemblea. -----	
	-----Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)-----	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio. -----	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	Legge.-----	
	-----Art. 30 (Amministrazione)-----	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9	
	(nove) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in	
	volta, il numero.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di	
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
	con scopo di lucro.-----	
	- 34 -	

	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indica-	
	te dai soci cooperatori persone giuridiche.-----	
	L'assunzione della carica di amministratore per il socio coo-	
	peratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di	
	onorabilità:-----	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito;-----	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa l'inter-	
	dizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità	
	ad esercitare uffici direttivi.-----	
	Mentre, l'assunzione della carica di amministratore da parte	
	di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente	
	comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di	
	professionalità e indipendenza:-----	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di:-----	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese; -----	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della coo-	
	perativa;-----	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da	
	un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'ope-	
	ra retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale	
	che ne compromettano l'indipendenza.-----	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	- 35 -	

	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.-----	
	Gli Amministratori sono rieleggibili. -----	
	-----Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti alla decisione dei soci dalla Legge.-----	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo	
	2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'artico-	
	lo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministra-	
	tori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali mo-	
	dalità di esercizio della delega.-----	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coo-	
	perativa e dalle sue controllate. -----	
	-----Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	- 36 -	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Con-	
	siglieri. -----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'a-	
	dunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e i componenti l'Organo di Controllo, se nominato,	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. ----	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.-----	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca.-----	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	
	munque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;-----	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;-----	
	- 37 -	

	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.---	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure tro-	
	varsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. ---	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-	
	ri ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delega-	
	to deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investen-	
	do della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----	
	---Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)---	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, anche conseguente alla loro de-	
	cadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei	
	requisiti richiamati dal precedente articolo 30, gli altri	

	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386	
	del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di ap-	
	provazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ul-	
	timo non sia nominato. -----	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina. -----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Con-	
	siglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata	
	d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'Assemblea può	
	essere convocata da ogni socio. -----	
	-----Art. 34 (Compensi agli Amministratori)-----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione. -----	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remune-	
	razione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-	
	lari cariche e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.-	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato. -----	
	-----Art. 35 (Rappresentanza)-----	
	- 39 -	

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Institori e Procuratori Speciali. -----	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.-----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo. -----	
	-----Art. 36 (Organo di controllo)-----	
	L'organo di controllo, se obbligatorio per Legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, è eletto, tra i soggetti in possesso	
	dei requisiti previsti dalla legge, dall'Assemblea che ne de-	
	termina anche la composizione, monocratica o collegiale. -----	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. E' rieleggi-	
	bile.-----	
	Ove l'organo di controllo venga nominato in composizione col-	
	- 40 -	

	legiale, questo è costituito da tre membri effettivi e due	
	supplenti. -----	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata. -----	
	All'organo di controllo in composizione monocratica si appli-	
	cano, in quanto compatibili, le norme sul collegio sindacale.	
	L'organo di controllo, quando nominato, può esercitare anche	
	la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente compo-	
	sto da revisori legali in possesso dei requisiti di Legge.----	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina di un organo di	
	controllo o la società non abbia comunque provveduto a tale	
	nomina, può essere nominato dall'assemblea un revisore legale	
	dei conti in possesso dei requisiti di Legge.-----	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge	
	tutte le funzioni di Legge. -----	
	-----TITOLO VII-----	
	-----CONTROVERSIE-----	
	-----Art. 37 (Clausola arbitrale)-----	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia pre-	
	visto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	- 41 -	

	sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari; -----	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	componenti l'Organo di Controllo, o nei loro confronti. -----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. -----	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.-----	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente. -----	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
	perazione. -----	
	-----Art. 38 (Arbitri e procedimento)-----	
	Gli arbitri sono in numero di: -----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; --	
	b) tre, per le altre controversie; -----	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	
	- 42 -	

	mero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.-----	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà. -----	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari. -----	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs.	
	n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	
	o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio. -----	
	- 43 -	

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in

ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-

te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-

visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-

ra Arbitrale. -----

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel

presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è

disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale

della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione

in vigore al momento della produzione della domanda.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Art. 39 (Scioglimento anticipato)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-

minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----

-----Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-

ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente

ordine: -----

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-

ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-

colo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora

corrisposti; -----

	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti; -----	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59. -----	
	-----TITOLO IX-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	-----Art. 41 (Regolamenti)-----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al rego-	
	lamento di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Co-	
	mitati Tecnici, se verranno costituiti. -----	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)-----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	- 45 -	

